

INPS

DETERMINAZIONE n. 27 del 21 MAR. 018

Oggetto: Protocollo sperimentale d'intesa tra Inps e gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.) per la tutela della disabilità da patologie oncologiche

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come da ultimo modificato con determinazione n. 125 del 26 luglio 2017;

Preso atto che tra le diverse prestazioni erogate dall'Istituto sono presenti quelle assistenziali a favore dei malati con patologia oncologica aventi diritto;

Considerate le esigenze di semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa sottese ai principi di buon andamento della stessa;

Preso atto ai fini dell'erogazione della prestazioni in argomento l'articolo 6, comma 3-bis del DL 10 gennaio 2006, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 9 marzo 2006, n. 80, stabilisce che *"L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti"*;

Preso atto che l'art. 20, comma 6, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, prevedeva la nomina, a cura del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, approvate dal Ministro della sanità con Decreto del 5 febbraio 1992, e successivamente rettificata con Decreto dello stesso Ministro della Sanità del 14 giugno 1994. Ad oggi, dette tabelle non sono state ancora aggiornate;

Preso atto che per tale motivo l'INPS, nell'anno 2012, ha emanato proprie *"Linee guida per la valutazione degli stati invalidanti"* le quali, per le patologie neoplastiche, prevedono la stratificazione in cinque classi di crescente gravità, sulla base di criteri clinico-prognostici aggiornati ed elaborati, per ciascuna delle principali neoplasie, in collaborazione con AIOM (Associazione Italiana Oncologi Medici);

Preso atto che nel settembre 2013 l'Inps ha rilasciato in procedura telematizzata il *"certificato oncologico introduttivo"*, la compilazione del quale è riservata ai medici specialisti in oncologia che hanno in cura il malato, previa acquisizione di apposito PIN; la compilazione di detto *"certificato oncologico introduttivo"*, permette di accelerare le istruttorie legate al riconoscimento degli stati invalidanti;

Preso atto che la regolare compilazione del certificato oncologico introduttivo da parte degli oncologi permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo alla Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, escludendo, quindi, ulteriori accertamenti

specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali);

Preso atto che l'INPS, allo scopo di ampliare la platea dei clinici oncologi "certificatori", ritiene utile avvalersi della collaborazione delle Strutture Sanitarie al fine di sensibilizzare i medici oncologi dipendenti da tali Strutture a rilasciare gratuitamente al malato il "*certificato oncologico introduttivo*";

Atteso che, a tal fine è stato predisposto un Protocollo sperimentale d'intesa con gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.) - Istituto dermatologico San Gallicano e Istituto nazionale tumori Regina Elena - affinché i medici oncologi dipendenti da tali Strutture aderiscano all'iniziativa finalizzata a compilare ed inserire gratuitamente, presso la Struttura di appartenenza e mediante l'utilizzo di apposito PIN, il "certificato oncologico introduttivo" nelle procedure telematiche all'uopo predisposte dall'INPS;

Preso atto che l'INPS, con proprio personale medico e amministrativo, si impegna a programmare ed effettuare presso l'I.F.O. una giornata di formazione dedicata a fornire informazioni sull'uso della specifica procedura telematica ai medici in servizio presso la Struttura sanitaria e dalla stessa individuati come operatori del certificato oncologico introduttivo;

Considerato che i malati oncologici, che già vivono una condizione di disagio, potranno usufruire della gratuità del "certificato oncologico introduttivo";

Preso atto che dall'attuazione della prevista collaborazione in esame non derivano oneri per i soggetti firmatari;

Atteso che il Protocollo entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione per un periodo di diciotto mesi e che può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi, a seguito dello scambio di note via PEC tra le stesse Parti;

Preso atto che al fine di realizzare quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di adottare il Protocollo d'intesa sperimentale tra l'INPS e gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O) per la tutela della disabilità da patologie oncologiche secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

PROTOCOLLO SPERIMENTALE D'INTESA PER LA TUTELA DELLA DISABILITÀ DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE

Tra

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "Istituto" o "INPS" o, congiuntamente agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.), "le Parti"), con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, nella persona del Presidente, Prof. Tito Michele Boeri

e

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.) (di seguito denominato "I.F.O." o congiuntamente all'INPS "le Parti") con sede in Roma, codice fiscale 02153140583, nella persona del

Considerato che

l'INPS eroga prestazioni assistenziali a favore dei malati con patologia oncologica aventi diritto;

l'articolo 6, comma 3-bis del DL 10 gennaio 2006, n. 4 convertito con modificazione dalla Legge 9 marzo 2006, n. 80, stabilisce che "L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti";

l'art. 20, comma 6, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, prevedeva la nomina, a cura del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, approvate dal Ministro della sanità con Decreto del 5 febbraio 1992, e successivamente rettificata con Decreto dello stesso Ministro della Sanità del 14 giugno 1994 e che ad oggi, dette tabelle non sono state ancora aggiornate;

l'INPS, nell'anno 2012, ha emanato le *"Linee guida per la valutazione degli stati invalidanti"* (pubblicate sul sito intranet INPS - Coordinamento medico legale) che, per le patologie neoplastiche, prevedono la stratificazione in cinque classi di crescente gravità, sulla base di criteri clinico-prognostici aggiornati ed elaborati, per ciascuna delle principali neoplasie, in collaborazione con AIOM (Associazione Italiana Oncologi Medici);

l'Istituto, a partire dal settembre 2013, ha "rilasciato" in procedura telematizzata il *"certificato oncologico introduttivo"*, la cui compilazione e trasmissione è riservata, previa acquisizione di apposito PIN, ai medici specialisti in oncologia che hanno in cura il malato;

il "certificato oncologico introduttivo", permette di accelerare le istruttorie legate al riconoscimento degli stati invalidanti;

la regolare compilazione del "certificato oncologico introduttivo" da parte degli oncologi permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo alla Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, escludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali);

l'INPS, allo scopo di ampliare la platea dei medici oncologi "certificatori", ritiene utile avvalersi della collaborazione delle Strutture Sanitarie al fine di sensibilizzare gli stessi oncologi dipendenti da tali Strutture a rilasciare gratuitamente al malato il *"certificato oncologico introduttivo"*;

i malati oncologici, che vivono una indubbia condizione di disagio, potranno beneficiare così della gratuità del "certificato oncologico introduttivo" ottenendo un risparmio in termini economici;

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano di regolare e sviluppare
l'attività di collaborazione nei termini seguenti**

Art. 1

Finalità del Protocollo

La collaborazione tra l'INPS e l'I.F.O. è finalizzata alla tutela della disabilità da patologie oncologiche dei malati oncologici in cura o ricoverati presso l'I.F.O. stesso, con riferimento alle domande di prestazioni in materia assistenziale erogabili dall'INPS.

Art. 2

Impegni delle Parti

L'I.F.O. si impegna a sensibilizzare i medici oncologi propri dipendenti affinché partecipino all'iniziativa volta alla certificazione, a titolo gratuito, tramite il modello "certificato introduttivo oncologico" già previsto nelle procedure informatiche INPS, dello stato di malattia oncologica del paziente che hanno in cura.

L'INPS si impegna a programmare ed effettuare presso l'I.F.O. con proprio personale medico e amministrativo, una giornata di formazione dedicata a fornire informazioni sull'uso della specifica procedura telematica in favore dei medici oncologi in servizio presso lo stesso I.F.O. e dallo stesso individuati come operatori del "certificato oncologico introduttivo".

Al termine della giornata formativa, l'INPS si impegna, altresì, a fornire ai medici oncologi dipendenti dall'I.F.O., interessati all'iniziativa, un apposito PIN per l'accesso alla procedura telematica esistente.

Art. 3

Referenti della collaborazione

Per la corretta applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo ciascuna delle Parti individua propri Responsabili.

I riferimenti relativi ai Responsabili saranno oggetto di apposito scambio di note tra INPS e l'I.F.O..

Art. 4

Adempimenti in materia di dati personali

Al fine dello svolgimento di quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, i terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5

Oneri

Dal presente Protocollo non derivano per i soggetti firmatari oneri conseguenti all'attuazione.

Art. 6

Durata

Il Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione con validità per un periodo di 18 mesi, e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di note via PEC.

L'eventuale anticipata disdetta da una delle Parti, dovrà essere comunicata a mezzo PEC con un preavviso minimo di un mese.

Art. 7

Registrazione d'uso

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con spese a carico del richiedente. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico delle Parti in egual misura.

Art. 8

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo, le Parti rinviano di comune accordo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

INPS

I.F.O.